

LA RIFORMA DEL DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI IN FRANCIA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SOPRAVVENIENZA CONTRATTUALE

Di Piet Abas

| 27

ABSTRACT. *In questo commento alla riforma francese del Code Civil, l'autore esamina l'introduzione della nuova regola sul mutamento delle circostanze (art.1195 c.c.). La nuova disposizione è comparata con quelle tedesche e olandesi. L'articolo conclude ritenendo che l'introduzione dovrebbe avere un impatto sul legislatore italiano e spingere verso l'introduzione di una norma simile in Italia.*

In this comment to the French reform of the Code Civil, the Author investigates the introduction of a rule on changed circumstances (ar. 1195 c.c.). The new rule is analyzed in comparison with the German and Dutch ones. It is concluded that the reform should play an impact on the Italian lawmaker and it fosters the implementation of a similar rule in Italy.



Dopo la ben nota riforma tedesca delle obbligazioni entrata in vigore nel 2002, nel 2016 ha visto la luce anche la riforma del diritto delle obbligazioni in Francia; in particolare a far data dal 1° ottobre è entrato in vigore il decreto 10 febbraio 2016, nr. 131 che ha profondamente riformato il codice Napoleone in materia di obbligazioni e contratti; si è anzi sicuramente trattato di una delle riforme più significative e radicali del codice civile francese a far data dalla sua promulgazione nel 1804¹.

In questa sede a noi interessa focalizzare in particolare l'attenzione sull'impatto della riforma in materia di sopravvenienza contrattuale; come è ben noto il codice Napoleone nella sua formulazione originaria non aveva disciplinato la clausola *rebus sic stantibus* e più in generale aveva dato poco spazio anche alla rescissione del contratto per lesione²; si riteneva infatti pericoloso dar ingresso nel codice ai c.d. istituti equitativi. In queste condizioni per molto tempo la giurisprudenza francese ha sistematicamente negato ogni rilevanza alla sopravvenienza contrattuale in rigoroso ossequio al principio *pacta sunt servanda*. Emblematica a questo proposito appare una famosa sentenza pronunciata nel 1876 dalla Corte di Cassazione francese, comunemente nota come *affaire du Canal de Craponne*³, in cui si nega alla radice ogni spazio di operatività alla teoria dell'imprevisione.

In seguito questo orientamento è stato oggetto di pesanti critiche da parte della dottrina sia in Francia che all'estero; non era infatti difficile considerare che il sistema francese appariva sempre più isolato nel panorama internazionale, in misura crescente orientato in senso favorevole alla sopravvenienza contrattuale; cionostante la giurisprudenza francese ha continuato a ribadire fino a tempi relativamente recenti⁴ l'orientamento tradizionale sancito 140 anni fa nel famoso *affaire du Canal de Craponne*.

Anche in Francia le istanze di rinnovamento non dovevano però tardare a manifestarsi in misura crescente. Già nel 2003, in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario del codice Napoleone, un gruppo di civilisti francesi si era fatto promotore di un progetto di ricodificazione; in seguito a questa iniziativa se ne sono aggiunte altre due, con la conseguenza che nel 2010 si contendevano il campo ben tre progetti di riforma; in queste condizioni, di sostanziale incertezza, non deve peraltro costituire un fattore di stupore il fatto che la giurisprudenza

continuasse a mantenere la sua posizione, nonostante le crescenti critiche dottrinali.

In questo quadro si segnala peraltro un importante disegno di legge che porta il nome di Marie Hélène Thoraval (Disegno di legge, 22 giugno 2011, n. 3563), fortemente innovativo in materia di sopravvenienza contrattuale; in particolare nel disegno di legge troviamo disposto che:

“Si un changement de circonstances imprévisible, rend l'exécution excessivement onéreuse pour une de des parties qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation à son cocontractant mais doit continuer à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de renégociation, le juge peut, si les parties en sont d'accord, procéder à l'adaption du contrat, ou à défaut y mettre fin à la date e aux conditions qu'il fixe”.

Questo progetto costituisce un primo tentativo di riforma legislativa della disciplina della sopravvenienza in Francia; la difficoltà maggiore consiste semmai nel fatto che ai fini della revisione le parti devono essere d'accordo (*“si les parties en sont d'accord”*). In mancanza di accordo il giudice non può in altre parole fare nulla.

Nel 2016, in sede di riforma legislativa del codice, questa disposizione è stata peraltro modificata; in particolare è stata opportunamente eliminata la necessità dell'accordo delle parti ai fini della revisione:

“En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les contractants peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu'elles déterminent ou demander d'un commune accord au juge à son adaption. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe”.

A questo punto il quadro risulta completo; in particolare si noti la profonda contrapposizione che si è venuta a creare in questo modo con la tradizione giurisprudenziale francese, da sempre contraria alla rilevanza della sopravvenienza contrattuale.

Particolarmente significativa a questo proposito appare la nota esplicativa della disposizione:

“L'alinéa 2 précise ensuite les conséquences d'un convenir refus ou d'un échec des renégociations: les parties, si elles en sont d'accord, peuvent convenir de la résiliation du contrat ou saisir le juge pour que celui-ci adapte le contrat. A l'issue d'un délai raisonnable, pourra alors réviser le contrat ou y mettre fin. L'imprévision a donc vocation à jouer un rôle préventif, le risque d'anéantissement ou de révision du contrat par le juge devant inciter les parties à négocier”.

¹ Per un primo commento in lingua italiana: MAZEAUD, *Prime note sulla riforma del diritto dei contratti nell'ordinamento francese*, RDC, 2016, 432-445.

² P. GALLO, *Sopravenienza contrattuale e problemi di gestione del contratto*, Milano 1992, 85 ss.

³ Civ., 6 marzo 1876, D.P. 1876, I, 193, con nota di GIBOULOT.

⁴ Civ., 18 marzo 2009, Bull. Civ. 2009, III, nr. 64.





Giunti a questo punto occorre inserire questa disposizione in un contesto più ampio, vale a dire quello della riforma del diritto delle obbligazioni e dei contratti in Francia, per certi versi comparabile a quella tedesca del 2002.

In particolare punto di partenza è costituito dalla legge quadro in data 16 febbraio 2015, nr. 2015-177 che ha dato l'impulso al progetto di riforma in Francia; anche in area francese il legislatore ha puntato sull'esigenza di modernizzazione e di semplificazione della legislazione vigente; a questi fini il legislatore è stato incaricato “*par voie d'ordonnance*” di attuare ben 13 principi, tra i quali particolare interesse riveste ai nostri fini quello indicato con il numero 6:

“*Préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l'égard aux tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances.*”

In concreto in sede di riforma sono state completamente riviste vaste aree del libro terzo del codice Napoleone ed in particolare i titoli II, III, IV e V. In questo ambito particolare interesse rivesta la nuova disciplina dell'imprevidenza, disciplinata dall'art. 1195 del codice.

Come risulta precisato nella relazione che accompagna la riforma:

“*L'article 1195 constitue quant à lui l'une des innovations importantes de l'ordonnance, puisqu'il introduit l'imprévision dans le droit des contrats français, notion bien connu en jurisprudence administrative. Il répond expressément au 6° de la habilitation autorisant le Gouvernement à prévoir la possibilité pour celles-ci (les parties au contrat) d'adapter leur contrat en cas de changement imprévisible des circonstances.*”

Ecco quindi che finalmente anche in Francia, grazie all'intervento legislativo, è stato possibile ribaltare una regola giurisprudenziale, nettamente contraria all'imprevidenza, che teneva banco da 140 anni!

Del resto lo stesso legislatore ha riconosciuto che:

“*La France est l'un des derniers pays d'Europe à ne pas reconnaître la théorie de l'imprévision comme cause modératrice de la force obligatoire du contrat. Cette consécration inspirée du droit comparé comme des projets d'harmonisations européens, permet de lutter contre les déséquilibres contractuels majeurs qui surviennent en course d'exécution, conformément à l'objectif de justice contractuelle poursuivi par l'ordonnance.*”

Nella relazione che accompagna la riforma viene altresì fatto riferimento alla ricodificazione in Portogallo, Paesi Bassi, Québec, Germania e Spagna,

nonché ai principali testi di *soft law* (PICC, PECL, DCFR), nonché ancora ai progetti di riforma di Pierre Catala e François Terré, nonché del Ministero.

In queste condizioni non è certo difficile ravvisare l'origine del nuovo art. 1195 del codice Napoleone nel diritto privato europeo, o meglio ancora nell'evoluzione che ha condotto a codificare l'imprevidenza o meglio ancora la revisione giudiziale del contratto in quasi tutti gli ordinamenti dell'Europa continentale, a partire da quello tedesco in cui la revisione del contratto era stata introdotta dalla giurisprudenza in applicazione del principio di buona fede oggettiva (§ 242 BGB) e solo successivamente codificata dal legislatore in sede di riforma; mentre dunque in area tedesca la riforma è stata veicolata dalla giurisprudenza in applicazione della buona fede in senso oggettivo (§ 242 BGB) e solo successivamente recepita da parte del legislatore in sede di riforma del BGB (2002), in area francese, in assenza di rcontri da parte della giurisprudenza, è stato necessario un preciso intervento del legislatore in sede di riforma del 2016. Manca peraltro nel codice francese un preciso riferimento alla buona fede in senso oggettivo, che in questa prospettiva deve considerarsi come il fondamento ultimo della riforma non solo in Germania, ma anche in Francia.

Scendendo più nel dettaglio il nuovo testo dell'art. 1195 del codice Napoleone fa riferimento al concetto di mutamento delle circostanze (*changement de circonstances*); espressione che pare preferibile a quella “*bouleversement*”; termine più forte che fa viceversa pensare al collasso completo della società, come era avvenuto in Germania dopo la seconda guerra mondiale (“*Zerstörung*”). In secondo luogo viene precisato che il cambiamento deve essere “*imprévisible*”, cioè imprevedibile. In terzo luogo il cambiamento delle circostanze deve rendere l'esecuzione del contratto “*excessivement onéreuse*”. In questo si può vedere anche un'influenza del codice civile italiano, il quale disciplina in modo specifico l'eccessiva onerosità nell'art. 1467. Si consideri tuttavia che mentre in Italia il codice contempla esclusivamente la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, in area francese il legislatore in sede di riforma ha specificamente previsto anche il rimedio ben più moderno ed incisivo della revisione del contratto.

Giunti a questo punto s'impone ancora una considerazione proprio a proposito del diritto italiano; già abbiamo avuto modo di ricordare come in Italia il codice contempli solo in termini generali la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta e non anche la revisione del contratto. Ovviamente la riforma francese del 2016, successivamente a quella tedesca del 2002, rende sempre

più pressante il problema delle riforme anche in Italia; in questo quadro l'Italia appare sempre più isolata in Europa continentale, dove ormai si è ben affermata in quasi tutti gli ordinamenti la figura della revisione giudiziale del contratto; in queste condizioni non resta che auspicare che il vento delle riforme possa giungere prima o poi anche in Italia, in modo tale che possa finalmente prendere il via il processo di riforma del codice civile.

